

Codice A12100

D.D. 12 febbraio 2015, n. 24

Parziale modifica della determinazione n. 20 del 9.2.2015 nella parte relativa allo schema di lettera invito ai fornitori.

Vista la determinazione n. 20 del 9.2.2015 avente per oggetto: “Servizio di catering- Procedura di affidamento in economia ai sensi dell’art.125 del d.lgs. 163/2006 tramite Mepa. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 1.000,00= Imp 3151/2014 Cap. 127379/2014 GIG ZE1131AFF8”.

Ritenuto di integrare lo schema di lettera invito ai fornitori, allegato alla determinazione succitata, con il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali.

Ritenuto pertanto di approvare un nuovo schema di lettera invito ai fornitori, allegato alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale in sostituzione dello schema allegato alla determina 20 del 9.2.2015.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la legge 190/2012.

Vista la circolare sulla trasparenza Prot. 22/SA0001 del 19.12.2014.

Vista la determinazione n. 20 del 9.2.2015,

determina

Di modificare la determinazione n. 20 del 9.2.2015 avente per oggetto: “Servizio di catering- Procedura di affidamento in economia ai sensi dell’art.125 del d.lgs. 163/2006 tramite Mepa. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 1.000,00= Imp 3151/2014 Cap. 127379/2014 GIG ZE1131AFF8” esclusivamente nella parte relativa allo schema di lettera invito ai fornitori;

Di approvare il nuovo schema di lettera invito ai fornitori in sostituzione di quello di cui alla determinazione 20.2.2015;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Alessandra Fassio

Allegato

SCHEMA LETTERA INVITO

OGGETTO: Procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di un servizio di catering (caffè di accoglienza e lunch)

Importo a base di gara Euro 909,00 oltre Iva al 10% per complessivi Euro 1.000,00=

CIG n. ZE1131AFF8

RICHIESTA DI OFFERTA

Con determinazione dirigenziale n. 20 del 9.2.2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, di un servizio di catering (caffetteria di accoglienza e colazione di lavoro) per n. 50 persone in data 2 marzo 2015 presso la sede dell'Assessorato regionale all'Ambiente - Via Principe Amedeo 17, Torino, assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso.

In riferimento a quanto sopra si richiede, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, la formulazione di un'offerta per lo svolgimento del seguente servizio di catering:

caffetteria di accoglienza e colazione di lavoro per circa 50 persone

Sede di svolgimento: Via Principe Amedeo 17

Data: 2 marzo 2015

Orario Caffetteria di accoglienza – 8.30

Orario Colazione di lavoro – 13.00

Data Allestimento: 2 marzo 2015 dalle ore 8.00

Disallestimento: 2 marzo 2015 dalle 17.30

L'importo a base di gara è di Euro Euro 909,00 oltre Iva al 10%

Si assume quale criterio di individuazione della migliore offerta, il criterio del prezzo più basso, utilizzando lo strumento della Richiesta d'Offerta (RDO) del Mercato Elettronico della PA.

L'erogazione del servizio dovrà essere previsto nei termini riportati nella RDO del MEPA e nel capitolato allegato.

Per partecipare alla gara, le società interessate dovranno produrre entro il 23.2.2015 la documentazione prevista nella procedura del MePA, firmata digitalmente. In particolare:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Autocertificazioni (Durc e Conto corrente dedicato)
- Dichiarazione di accettazione del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, precisando che il mancato rispetto di tale patto da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto ai sensi della Misura 8.1.11 del Piano della Trasparenza.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- Offerta economica

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 23/2/ 2015

Per eventuali chiarimenti è a disposizione la d.ssa Maria Vittoria Ferrero tel. 0114323430 mail:

mariavittoria.ferrero@regione.piemonte.it

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore

d.ssa Alessandra Fassio

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua esplicita accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, esplicita dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;

c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica aJia quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;

g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;

h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiani a dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretendere il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4 Obblighi della Regione Piemonte

1 . La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5 Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:

a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;

b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.